

3 STORIA ED EVOLUZIONE DEI FONDI STRUTTURALI

3.1 La politica regionale

I Fondi strutturali sono strumenti finanziari gestiti dalla Commissione europea per riequilibrare e ridistribuire le risorse all'interno del territorio europeo. La loro evoluzione è andata di pari passo con l'evoluzione e lo sviluppo delle priorità e degli obiettivi prefissati a livello comunitario. Nel corso degli anni i Fondi sono stati oggetto di riforme, anche rilevanti, hanno visto definiti sempre più dettagliatamente gli obiettivi da conseguire, ma lo scopo ultimo del loro ruolo è, con le dovute specificazioni, rimasto sempre lo stesso: il raggiungimento della coesione economica e sociale di tutte le regioni dell'Unione e la riduzione del divario tra quelle più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo.

La strategia comunitaria volta a ridurre le disparità regionali ha vissuto negli anni una profonda evoluzione che può essere schematizzata in tre fasi principali:

1. **Politica regionale** mirante al raggiungimento di un riequilibrio tra le varie regioni. Nasce all'inizio degli anni '70 con l'istituzione da parte della Comunità europea del FESR.
2. **Politica strutturale** contrassegnata dalla riforma dei Fondi strutturali del 1988.
3. **Politica di coesione economica e sociale** consiste nel perseguimento di una società europea più giusta, portatrice di pari opportunità per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro ubicazione territoriale, e in cui non vi siano disparità di sviluppo economico e sociale. Ha una dimensione politica e mira a ridurre le disparità, non abbassando il livello di sviluppo delle aree più abbienti, ma promuovendo una crescita parallela di tutti gli Stati membri che garantisca un più elevato livello di benessere per tutte le aree geografiche.

I Trattati istitutivi delle Comunità europee non riconoscevano esplicitamente la necessità di una politica regionale comunitaria, in quanto inizialmente il divario economico e sociale tra le diverse aree, per quanto evidente, non era avvertito come una delle questioni politiche più rilevanti. Nonostante il mercato comune, il Trattato di Roma riconosceva agli Stati la possibilità di erogare aiuti nazionali per favorire lo sviluppo regionale e assegnava alla Commissione solamente il compito di vigilare sulla loro erogazione (in base agli articoli 87 e 88). La creazione di una Direzione Generale della Commissione, responsabile della politica regionale risale, infatti, a dopo la stipula del trattato, e cioè agli anni '60.

Il primo vero riconoscimento dell'esistenza di problemi regionali da affrontare tramite il coordinamento delle politiche regionali nazionali si ebbe in occasione della Conferenza tenutasi a Parigi nel 1972 in occasione dell'adesione alla Comunità di Danimarca, Irlanda e Regno Unito. I Capi di Stato e di Governo si impegnarono a coordinare le rispettive politiche regionali nazionali, invitarono la Comunità a creare un Fondo per lo sviluppo regionale ed infine incaricarono la Commissione di predisporre un rapporto sulla politica regionale⁵. La modalità di intervento proposta dalla Commissione europea consisteva nell'attuazione di una politica regionale comunitaria aggiuntiva a quelle nazionali, e non quindi sostitutiva, e nella necessità di disporre di strumenti finanziari specifici per il riequilibrio interregionale. Venne così istituito con il regolamento n. 724/75 il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) che segna l'avvio di una politica comunitaria di sviluppo regionale.

Da quel momento ha inizio la programmazione di interventi strutturali concentrati in particolari settori da realizzare in zone della Comunità aventi svantaggi strutturali, dei quali il FESR

⁵ Le politiche strutturali della Comunità europea per la coesione economica e sociale, A. Bruzzo, CEDAM, 2000, pag. 83.

diveniva promotore e cofinanziatore. La programmazione copriva il triennio 1975-1977 e le risorse finanziarie messe a disposizione erano pari a circa al 4% del bilancio comunitario, da ripartire negli allora nove Stati membri della Comunità.

Sebbene alla nascita della politica regionale fosse già possibile utilizzare altri strumenti di intervento regionale stabiliti dal Trattato di Roma, quali il Fondo sociale europeo (FSE) e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), il Fondo europeo di sviluppo regionale era sicuramente il più importante strumento di intervento. Doveva affiancare le azioni nazionali intervenendo unicamente nelle zone identificate dagli Stati membri in applicazione dei rispettivi regimi di aiuti a finalità regionale; aveva il fine di correggere i principali squilibri regionali della Comunità, in particolare quelli risultanti dalla prevalenza delle attività agricole, dalle riconversioni e ristrutturazioni industriali e da una sottoccupazione di tipo strutturale; operava essenzialmente attraverso contributi a fondo perduto agli investimenti, tanto in favore delle attività produttive quanto per la realizzazione di infrastrutture pubbliche, purché connesse alle attività produttive⁶.

La gestione degli stanziamenti del FESR era inizialmente assegnata ai soli Stati membri i quali stabilivano autonomamente i criteri comuni di definizione delle aree agevolabili e godevano di quote prefissate di finanziamenti sulle quali la Commissione non poteva esercitare alcuna influenza⁷. Si dovrà attendere il 1979 con l'emanazione del Regolamento n. 214/79, per vedere riconosciuto alla Commissione un controllo sulle politiche nazionali realizzate dai singoli Stati. Il regolamento suddetto, infatti, introduceva una sezione "fuori quota" (pari al 5% del FESR) la cui gestione veniva assegnata alla Commissione perché potesse disporre sulla base delle proprie valutazioni.

La ricerca di nuovi criteri, tali da rendere più efficienti i meccanismi di finanziamento, condusse nel 1984 alla seconda revisione del Fondo, grazie alla quale venne sostituito il sistema "fuori quota" con il sistema delle "forcelle": i finanziamenti a favore di ogni Stato venivano aumentati fino ad un certo limite massimo per periodi di tre anni, in una misura definita sulla base delle priorità e dei criteri stabiliti dalla Commissione. Tale regolamento prevedeva inoltre che il FESR finanziasse anche le **Iniziative comunitarie**⁸.

Per favorire il processo di ampliamento della Comunità a Spagna e Portogallo si crearono, tramite il Regolamento CEE 2088/85, i cosiddetti Programmi Integrati Mediterranei (Pim), rivolti al miglioramento delle infrastrutture socioeconomiche delle regioni mediterranee. Al finanziamento dei Pim erano chiamati a concorrere tutti e tre i Fondi strutturali comunitari (FESR, FSE, FEOG – Fondo Europeo per l'Agricoltura Orientamento e Garanzia). L'istituzione dei Pim testimonia inoltre il carattere "compensativo" inizialmente assunto dalla politica regionale comunitaria, che tentava di mitigare gli effetti negativi prodotti sul piano del riequilibrio territoriale dall'attuazione delle altre politiche economiche (commerciale, agricola, ecc.), che allora la Comunità stava conducendo in via prioritaria⁹.

6 Le politiche strutturali della Comunità europea per la coesione economica e sociale, A. Bruzzo, CEDAM, 2000, pag. 83.

7 Le politiche strutturali della Comunità europea per la coesione economica e sociale, A. Bruzzo, CEDAM, 2000, pag. 84.

8 Le Iniziative comunitarie sono interventi che la Commissione europea propone agli Stati membri per risolvere problemi del territorio dell'Unione e sono finalizzate alla realizzazione di azioni e obiettivi che rivestono un interesse particolare per la Comunità. Hanno durata pluriennale.

9 Le politiche strutturali della Comunità europea per la coesione economica e sociale, A. Bruzzo, CEDAM, 2000, pagg. 85-86.

3.2 L'AUE (1986) e la nascita della politica strutturale

Il processo che ha portato da una politica mirante al solo riequilibrio regionale ad una politica tesa a raggiungere la coesione economica e sociale è stato graduale. Una tappa fondamentale in questo cammino è quella dell'approvazione dell'Atto Unico Europeo (1986), con il quale la Comunità diede un forte impulso al processo di integrazione, ponendo le basi per una prima riforma dei Fondi strutturali (1988).

L'Atto unico europeo fissa come principale obiettivo la realizzazione di un mercato unico. Accanto a questa priorità, però, il documento si impegna a realizzare una coesione economica tramite il coordinamento delle politiche economiche nazionali e l'attuazione di politiche comuni appositamente destinate. Inoltre, l'Atto unico europeo individua gli strumenti di intervento diretto della Comunità europea nei cosiddetti "Fondi strutturali", oltre che nella Banca europea degli investimenti e negli altri "strumenti finanziari" istituiti dalla Comunità. Lo specifico compito attribuito a tali strumenti diventa così quello di contribuire, con misure dirette, alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo.

Il 1986 segna quindi il momento della nascita della **politica strutturale** che mira a colmare il divario esistente in materia di sviluppo e di livello di vita, e gli aiuti strutturali alle Regioni ed ai gruppi sociali svantaggiati ne costituiscono la modalità di attuazione. I **Fondi strutturali** sono gli strumenti della politica strutturale per conseguire l'obiettivo della coesione economica e sociale.

3.3 La prima riforma dei Fondi Strutturali (1988)

La vera e propria riforma dei Fondi strutturali, risalente al 1988, fu possibile solo grazie alla "dichiarazione politica" esplicitata nell'Atto Unico Europeo del 1986: le disparità regionali vengono definite un elemento di freno per la realizzazione del mercato interno europeo, e quindi per l'approfondimento dell'integrazione economica stessa. Per favorire quest'ultima occorreva intensificare gli sforzi finanziari destinati alla coesione economica e sociale.

Su proposta del Presidente della Commissione, Jacques Delors, i capi di Stato e di governo adottano un piano d'azione che consentirà di raddoppiare le risorse finanziarie dei Fondi strutturali tra il 1987 e il 1992. Viene avviata una prima riforma dei Fondi strutturali, in base alla quale vengono emanati 5 nuovi Regolamenti: il Regolamento quadro n. 2052, che enunciava le missioni dei fondi e definiva i principi base del loro funzionamento; un regolamento di coordinamento, il n. 4253, che prevedeva un approccio integrato attraverso una gestione maggiormente sinergica delle risorse e un regolamento di applicazione per ognuno dei tre fondi: 4254/88/CEE (FESR), 4255/88/CEE (FSE), 4256/88/CEE (FEAOG - Sezione Orientamento).

La riforma sancisce inoltre l'introduzione dei quattro principi fondamentali sui quali si basano i Fondi strutturali: concentrazione, partnership, addizionalità, e programmazione. Introdotti con l'Atto Unico Europeo nel 1986, sono stati in seguito inseriti dal Trattato sull'UE del 1992 all'interno del più generale principio di sussidiarietà, secondo il quale le decisioni devono venire assunte al livello di governo più vicino al cittadino.

Il principio della **concentrazione** ha varie sfumature. Si parla di:

- *concentrazione tematica* su obiettivi prioritari al fine di evitare una dispersione delle azioni,
- *concentrazione geografico* su regioni o zone maggiormente in difficoltà,

- *concentrazione finanziaria* all'interno della dotazione decisa dalla Commissione per ciascun obiettivo prioritario al fine di concentrare i finanziamenti sulle regioni maggiormente in difficoltà.

Il principio della **partnership** comporta una cooperazione strettissima tra la Commissione, gli Stati membri e le altre autorità competenti a livello nazionale, ma anche regionale e locale per assicurare il coinvolgimento nell'azione comunitaria di tutti gli operatori interessati in tutti gli stadi dell'elaborazione, così da garantire unitarietà e coerenza agli interventi e massimizzare l'impatto socioeconomico, con la conseguenza di ottenere una maggiore incisività dell'azione comunitaria. In tale contesto andò via via assumendo sempre più importanza il ruolo svolto dalle autorità regionali e dagli operatori locali.

Il principio dell'**addizionalità** definisce l'intervento comunitario come complementare e non sostitutivo a quello nazionale ed è volto ad evitare che le risorse dei Fondi strutturali vengano semplicemente a sostituirsi agli aiuti nazionali; esse devono invece avere carattere aggiuntivo rispetto alle risorse pubbliche nazionali destinate ai medesimi obiettivi.

Il principio della **programmazione** consiste nell'elaborazione di programmi di sviluppo pluriennali, mediante un processo decisionale condotto in partenariato che prevede quattro fasi principali:

1. pianificazione e individuazione dei bisogni dello Stato membro da esprimere in piani pluriennali;
2. programmazione delle attività da svolgere e della strategia per attuarle tramite l'elaborazione di un Quadro comunitario di sostegno¹⁰ (QCS);
3. attuazione del QCS;
4. fase di sorveglianza, valutazione e controllo dell'attuazione del QCS.

La riforma dei fondi strutturali trova la sua prima attuazione nella **programmazione comunitaria 1988-1993** nella quale, sulla base del principio di **concentrazione**, vengono fissati come prioritari 5 obiettivi da perseguire:

- Ob. 1: promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo (finanziato da FESR, FSE, FEAOG);
- Ob. 2: riconvertire le regioni e le zone in declino industriali (finanziato da FESR, FSE);
- Ob. 3: combattere la disoccupazione di lunga durata (finanziato dal FSE);
- Ob. 4: facilitare l'inserimento professionale dei giovani (finanziato dal FSE);
- Ob. 5a: promuovere un più veloce adattamento delle strutture agricole (finanziato da FSE, FEAOG – Orientamento);
- Ob. 5b: favorire lo sviluppo delle zone rurali con basso livello di sviluppo socio-economico (finanziato da FSE, FEAOG – Orientamento).

Dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore la nuova regolamentazione fu sottoposta a revisione. In questo modo fu anche possibile controllare l'utilizzo dei contributi dei Fondi strutturali e valutare il grado di realizzazione e attuazione a livello nazionale e locale dei compiti assunti nei confronti della Comunità. Infatti, uno dei maggiori problemi riscontrati anche dopo l'adozione della

¹⁰ Il QCS o Quadro Comunitario di Sostegno contiene la strategia generale, le priorità d'azione e la partecipazione finanziaria dei Fondi. È articolato in assi prioritari di intervento e viene attuato tramite singoli programmi operativi regionali (POR), presentati alla Commissione dalle Amministrazioni regionali per il tramite dello Stato membro. I POR ricevono poi un'ulteriore specificazione con l'adozione a livello regionale di un nuovo documento, il complemento di programmazione, contenente informazioni dettagliate sui beneficiari, le tipologie di intervento da realizzare, le modalità di attuazione e l'assegnazione finanziaria delle singole misure. Il QCS 2000-2006 per le Regioni italiane Obiettivo 1 comprende 7 POR (Programmi Operativi Regionali) e 7 PON (Programmi Operativi Nazionali).

nuova disciplina dei Fondi strutturali, consisteva nel fatto che molte risorse stanziare rimanevano inutilizzate a causa soprattutto dell'incapacità delle autorità degli Stati membri o degli altri enti preposti alla gestione, ad un corretto e completo utilizzo dei contributi.

Nel 1993, cioè al termine del periodo prefissato, la Commissione apportò alcune modifiche all'impianto operativo dei Fondi strutturali. Con il documento noto come *Pacchetto Delors II* la Commissione sottolineò la validità di fondo dei principi che avevano ispirato la riforma del 1988, ma fece emergere anche la necessità di apportare dei miglioramenti nella semplificazione delle procedure, nella trasparenza e nel controllo finanziario. Inoltre si era posta l'esigenza di adeguare i programmi comunitari alle mutate realtà economiche e sociali, per cui il processo di modifica dei regolamenti comunitari fu condizionato anche dall'ingresso nell'Unione dei *Länder* della ex Germania Democratica e dall'acuirsi di crisi economiche in alcune zone industriali della Francia e del Regno Unito¹¹.

La normativa esistente venne quindi nuovamente modificata nel 1993 con il regolamento n. 2081. Vennero rafforzati i quattro principi di: concentrazione delle risorse su un numero limitato di obiettivi e nelle aree più svantaggiate sotto il profilo socio-economico; il principio di partnership (che doveva ora operare in corrispondenza di tutte le fasi operative degli interventi, dalla programmazione alla valutazione *ex post*); il principio di addizionalità (vennero adottati degli indicatori statistici destinati a consentire il controllo del mantenimento dell'ammontare di spesa a finalità strutturale ad un livello almeno pari a quello precedente) e il principio di programmazione (modificato in modo sostanziale attraverso il metodo di intervento per programmi). Infine, venne modificato l'elenco delle regioni destinatarie degli interventi, con l'intento di conferire una maggiore elasticità nella determinazione dei criteri di ammissibilità, pur tenendo presente il principio della concentrazione geografica.

3.4 La programmazione comunitaria 1994-1999

Ispirata dalla nuova riforma, la nuova programmazione comunitaria 1994-1999 fissava come obiettivi:

- Ob. 1: Sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, comprese le aree rurali. Esso interessava il 26% della popolazione comunitaria e ad esso erano destinati oltre 2/3 dei finanziamenti;
- Ob. 2: Riconversione delle regioni (o di parte di esse) gravemente colpite dal declino industriale. Esso interessava il 16,4% della popolazione comunitaria e ad esso era destinato l'11% dei mezzi finanziari complessivi;
- Ob. 3: Lotta alla disoccupazione di lunga durata; inserimento professionale dei giovani; integrazione delle persone minacciate di esclusione dal mercato del lavoro (questo obiettivo ingloba i precedenti ob. 3 e 4). Ad esso era destinato il 9,4% delle risorse totali: i giovani disoccupati rappresentavano il 1,3% della popolazione comunitaria, mentre i disoccupati di lungo periodo il 2,4%;
- Ob. 4: adattamento dei lavoratori ai mutamenti industriali ed all'evoluzione dei sistemi di produzione. A questo obiettivo era destinato il 1,6% del totale delle risorse;
- Ob. 5a: Adeguamento delle strutture agricole (nell'ambito della riforma della PAC); ristrutturazione del settore della pesca. A questo obiettivo era dedicato il 4,4% delle risorse complessive;
- Ob. 5b: Promozione dello sviluppo e adeguamento strutturale delle zone rurali. Il 5% del totale dei finanziamenti era destinato a questo obiettivo, che copriva l'8,8% della popolazione comunitaria;

¹¹ Le politiche strutturali della Comunità europea per la coesione economica e sociale, A. Bruzzo, CEDAM, 2000, pag. 98.

E a partire dal 1995, cioè dal momento dell'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia:

- Ob. 6: aree a bassa densità di popolazione. Esso, coinvolgendo solo lo 0,4% degli abitanti della Comunità, comprendeva lo 0,5% delle risorse finanziarie complessive.

In questo periodo di programmazione al FESR furono destinati 80,5 miliardi di Ecu. I Paesi che maggiormente beneficiarono di tale Fondo furono Spagna (24,1%), Italia (15,2%), Grecia e Portogallo (entrambi con il 12,4%), ai quali si aggiunse la Germania (12,2%) dopo l'unificazione avvenuta nel 1989. Il FSE ha rappresentato il 30% circa degli interventi strutturali della Comunità, contro il 31% del periodo precedente, destinando la maggior parte dei fondi alla Spagna (20%) e alla Germania (poco meno del 16%).

3.5 L'avvio della politica di coesione economica e sociale per il periodo 2000-2006

Il 24 e 25 marzo 1999 il Consiglio europeo, riunitosi a Berlino, approva l'accordo politico sul pacchetto "**Agenda 2000**", che definisce le prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006 e il progetto di regolamentazione sugli aiuti strutturali, sulla politica agricola comune e sugli strumenti di preadesione dei Paesi candidati, dando così il via alla riforma dei Fondi strutturali. Nel 1999 tale programma ha dato origine a una ventina di testi di legge riguardanti settori prioritari nei quali si ravvisano le seguenti esigenze:

- proseguire le riforme agricole nell'intento di stimolare la competitività europea, integrare maggiormente le considerazioni ecologiche, garantire agli agricoltori redditi equi, semplificare la normativa giuridica e decentrarne l'applicazione;
- accrescere l'efficacia dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione concentrando maggiormente le azioni sotto il profilo tematico e geografico e migliorandone la gestione;
- potenziare la strategia di preadesione dei Paesi candidati mediante due nuovi dispositivi finanziari: lo strumento strutturale di preadesione (ISPA), destinato a migliorare le infrastrutture di trasporto e di salvaguardia dell'ambiente, e lo strumento agricolo di preadesione (SAPARD), per favorire l'adeguamento a lungo termine del settore agricolo e delle zone rurali nei Paesi candidati;
- adottare un nuovo quadro finanziario per il periodo 2000-2006, per consentire all'Unione di affrontare le principali sfide, l'allargamento in particolare, rispettando al tempo stesso la disciplina di bilancio.

Agenda 2000 stabilisce, tra le altre, le seguenti principali finalità della Comunità:

- sviluppo armonioso e duraturo delle attività economiche;
- sviluppo dell'occupazione;
- tutela e il miglioramento dell'ambiente;
- eliminazione delle ineguaglianze;
- promozione della parità tra uomini e donne.

La riforma dei Fondi strutturali, avviata nel 1999 e relativa al periodo di programmazione 2000-2006, segna l'avvio della vera e propria politica di coesione economica e sociale. Essa si concretizza nella semplificazione della struttura normativa¹² relativa ai Fondi strutturali, il cui

¹² Viene emanato un nuovo regolamento recante disposizioni generali relative a tutti i fondi: il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali. Ad esso si aggiungono regolamenti specifici per ciascun fondo: il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; il Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo

impianto non ha subito radicali modifiche, se non per quanto riguarda gli obiettivi su cui si concentra l'azione dei Fondi, e le modalità di individuazione delle aree e dei beneficiari degli interventi.

Per la definizione della struttura della nuova programmazione comunitaria, vengono fissati sei punti principali:

1. l'incidenza delle risorse destinate ai Fondi strutturali in rapporto al PIL europeo deve rimanere invariata;
2. le risorse da destinare a favore dei nuovi Paesi entranti devono essere preventivamente determinate;
3. il numero dei Fondi strutturali resta invariato e ad essi si aggiunge un nuovo fondo per la pre-adesione dei nuovi Paesi entranti;
4. il numero degli obiettivi deve essere ridotto e alcuni criteri di eleggibilità devono essere riveduti;
5. rafforzamento del principio di concentrazione;
6. semplificazione nella programmazione e nella gestione dei Fondi strutturali.

Il Regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali stabilisce che la politica strutturale della Comunità europea è volta a promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività economiche; lo sviluppo dell'occupazione e delle risorse umane; la tutela e il miglioramento dell'ambiente, l'eliminazione delle ineguaglianze, nonché la promozione della parità tra uomo e donna. Per realizzare il principio una maggiore concentrazione la Comunità ha quindi ridotto a tre, due regionali ed uno orizzontale relativo alle risorse umane, i sette obiettivi prioritari della programmazione 1994-1999, ha ridotto il numero delle Iniziative comunitarie da 13 a 4, e ha riconfermato il ruolo del Fondo di coesione. I nuovi obiettivi vengono così fissati in:

1. Obiettivo 1: promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo;
2. Obiettivo 2: favorire la riconversione economica e sociale delle zone in difficoltà strutturale;
3. Obiettivo 3: favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche di istruzione, formazione e occupazione.

Scopo dell'**Obiettivo 1** è promuovere lo sviluppo e l'adattamento strutturale delle regioni che registrano un ritardo di sviluppo. Le regioni ammissibili all'Obiettivo 1 sono le regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media comunitaria¹³. La dotazione 2000-2006 per le regioni Obiettivo 1 è di 22,122 miliardi di euro (42.823 miliardi di lire) contro i 16,195 miliardi di euro per il periodo 1994-1999. I 2/3 delle azioni dei Fondi strutturali sono adottate in relazione all'obiettivo 1.

sociale europeo; il Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo Strumento finanziario di orientamento della pesca; il Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca; il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia; il Regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e sua rettifica. I testi dei regolamenti, oltre ad altri documenti metodologici, sono reperibili al sito: http://europa.formez.it/fondi_strutturali_2000-06.html.

¹³ Il tasso della popolazione comunitaria interessata dall'obiettivo 1 è pari al 22,2%. Rientrano nell'obiettivo 1, le regioni con prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media UE, le regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole Canarie), tutte al di sotto della soglia del 75% e le zone rientranti nell'ex obiettivo 6, previsto dal protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, durante il periodo 1995-1999. Tutti i nuovi Stati membri dell'Europa centrale - orientale (Slovenia, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Lettonia, Estonia, Lituania), rientrano nell'Obiettivo 1. Nel periodo 2000-2006, le regioni italiane del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Sardegna) restano ammissibili all'Obiettivo 1. Il Molise, invece, ammissibile all'obiettivo 1 nel periodo 1994-1999, ha raggiunto un livello di PIL pro capite superiore al 75% della media comunitaria. Pertanto, non è più ammissibile all'Obiettivo 1 dal 1° gennaio 2000. Tale regione gode tuttavia di un sostegno transitorio fino al 2006.

I fondi di finanziamento per interventi rientranti in questo obiettivo sono il FESR, il FSE, il FEAOG – sezione Orientamento, lo SFOP. A questo obiettivo è destinato il 69,7% dei Fondi strutturali.

L'**Obiettivo 2** (che raggruppa gli Obiettivi 2 e 5b del periodo 1994-1999) mira a sostenere la riconversione economica e sociale delle zone caratterizzate da difficoltà strutturali. Per il periodo 2000-2006, tali zone sono suddivise in quattro tipi: industriali, rurali, urbane e dipendenti dalla pesca. La ripartizione degli stanziamenti dell'Obiettivo 2 fra gli Stati membri è stata effettuata esclusivamente sulla base della popolazione ammissibile¹⁴: si è quindi deciso di considerare che ogni abitante di zona ammissibile beneficerebbe di un tasso di aiuto identico, pari a 41,4 euro (valore 1999) all'anno. I fondi di finanziamento per interventi rientranti in questo obiettivo sono il FESR, il FSE, il FEAOG. A questo obiettivo è destinato l'11,5% dei Fondi strutturali.

L'**Obiettivo 3** non è regionalizzato, nel senso che tutto il territorio dell'Unione europea, tranne le regioni ammissibili all'obiettivo 1, sono eleggibili a finanziamenti. Ha come scopo l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi nazionali di istruzione, formazione e occupazione. Esso si inquadra nella strategia europea per l'occupazione e funge da quadro di riferimento per tutte le azioni a favore delle risorse umane. Raggruppa gli obiettivi 3 e 4 della precedente programmazione ed è finanziato dal FSE. E' destinato a questo obiettivo il 12% dei Fondi strutturali¹⁵.

In base agli accordi del Consiglio europeo di Berlino del marzo 1999, i Fondi strutturali e il Fondo di coesione per il periodo 2000–2006 dispongono complessivamente di circa 213 miliardi di euro, 195 per i Fondi strutturali e 18 per il Fondo di coesione. Tale importo rappresenta il 33 per cento degli stanziamenti per impegni sul bilancio comunitario. La politica strutturale dell'Unione ha stanziato per l'Italia 29,656 miliardi di euro (57.422 miliardi di lire) per il periodo 2000-2006 contro i 22,475 miliardi di euro per il periodo 1994-1999, con un incremento del 32%.

Per quanto riguarda le modifiche apportate dalla riforma, è stata rafforzata la concentrazione geografica, dimostrato dal fatto che la quota di popolazione dei 15 Stati membri che beneficia degli obiettivi 1 e 2 è scesa dal 51% ad un livello di circa il 40%.

Come già detto, un passo effettuato nella direzione della semplificazione e della concentrazione consiste nella riduzione del numero degli obiettivi e delle Iniziative comunitarie. Le iniziative comunitarie da 13 passano a 4: le altre vengono inglobate nei programmi dei diversi obiettivi prioritari. La quota di risorse dei Fondi strutturali assegnata alle Iniziative comunitarie è stata ridotta al 5%; inoltre, almeno il 50% di tali stanziamenti è stato assegnato all'iniziativa INTERREG III. A fini di semplificazione, ciascuna Iniziativa è finanziata da un unico Fondo strutturale:

- INTERREG III: favorisce la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale volta a promuovere uno sviluppo e un assetto armonioso ed equilibrato del territorio europeo (finanziata dal FESR);

¹⁴ Le regioni in cui si applica l'obiettivo 2 sono quelle aventi problemi strutturali e la cui popolazione o superficie sono sufficientemente significative. Esse comprendono, in particolare, le zone in fase di mutazione socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi. Il Regolamento n. 1260/99 fissa al 18% il massimo della popolazione della Comunità che può rientrare nell'obiettivo 2. Per l'Italia, tale massimale è di 7,402 milioni di abitanti pari al 13% della popolazione italiana totale. Pertanto, lo stanziamento per l'Italia è di 2,522 miliardi di euro (valore 1999), pari a 4.883 miliardi di lire, così ripartito: 2,145 miliardi di euro per le zone ammissibili all'Obiettivo 2; 377 milioni di euro quale forma di aiuto transitorio (destinato alle zone che erano ammissibili agli Obiettivi 2 e 5b nel periodo 1994-1999 ma che non sono più ammissibili all'Obiettivo 2 nell'attuale periodo).

¹⁵ Per il periodo 2000-2006 l'Italia beneficia, a titolo dell'Obiettivo 3, di una dotazione di 3,744 miliardi di euro (valori 1999), pari a 7.249 miliardi di lire, contro i 1,869 miliardi di euro del periodo 1994-1999. E' stato inoltre istituito un sostegno transitorio (Phasing-Out) per le regioni che nella precedente programmazione erano ammissibili agli obiettivi 1, 2 o 5b, ma che non sono più ammissibili agli obiettivi 1 e 2 per il periodo 2000-2006.

- URBAN II: favorisce il recupero economico e sociale dei quartieri degradati delle città per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile (finanziata dal FESR);
- LEADER +: favorisce lo sviluppo rurale grazie a programmi di sviluppo integrati e programmi di cooperazione dei gruppi di azione locale (finanziata dal FEAOG - Orientamento);
- EQUAL: promuove nuovi strumenti di lotta alle forme di discriminazione e disuguaglianze di ogni tipo nel mercato del lavoro (finanziata dal FSE).

Un altro passo verso la semplificazione è rappresentato dall'attuazione in ciascuna regione di un unico Programma integrato dei Fondi strutturali, contenente gli interventi integrati promossi attraverso l'insieme dei Fondi strutturali sia nell'ambito dell'obiettivo 1 che dell'obiettivo 2. Più precisamente la Commissione ha deciso che gli obiettivi 2 e 3 vengano sempre attuati sotto forma di DOCUP¹⁶ con l'intervento di tutti i Fondi, compresi FEAOG e SFOP per l'obiettivo 2, mentre per l'obiettivo 1 si continuerà a ricorrere di norma ai QCS vista l'entità degli stanziamenti in questione e la possibilità offerta dai QCS di attuare programmi pluriregionali per una tematica o un settore particolare, compreso lo sviluppo delle risorse umane.

La semplificazione del sistema di attuazione delle politiche strutturali, inoltre, presuppone una netta ripartizione dei compiti e delle responsabilità, nell'ambito di un partenariato ampliato ed approfondito. Tale ripartizione dovrebbe articolarsi nel modo seguente:

- a livello comunitario vengono decisi gli obiettivi strategici quantificati, gli assi prioritari e la relativa dotazione, la descrizione delle misure e le necessarie garanzie relative alle modalità di attuazione; la programmazione dettagliata è di esclusiva competenza degli Stati membri che ripartiscono gli stanziamenti tra le misure operative, quantificano gli obiettivi specifici e definiscono i beneficiari finali e i criteri di selezione (ogni Stato designa a tal fine un'Autorità di gestione);
- per garantire un controllo rigoroso ed un'attenta verifica dei risultati, la Commissione si accerta che gli Stati membri dispongano di adeguati sistemi di gestione, di valutazione e controllo.

La Commissione ha previsto un allargamento del partenariato nelle diverse fasi dell'iter decisionale a nuovi soggetti, quali: la Autorità regionali e gli Enti locali; le parti economiche e sociali e le Organizzazioni non governative. Esigenza di ridefinire il partenariato con una chiara ripartizione di ruoli e responsabilità tra Regioni, Stati membri e Commissione, anche al fine di attuare al meglio il principio della sussidiarietà. Ad un più ampio decentramento e semplificazione delle procedure si accompagnerà quindi l'esigenza di maggiore *efficacia, trasparenza e rigore*, che si esprimeranno nella valutazione dei risultati e nel potenziamento dei controlli.

3.6 La politica europea di coesione 2007-2013

I capitoli precedenti ci hanno permesso di osservare quella che è stata la storia e l'evoluzione dei fondi strutturali a partire dal 1975, avvenuta parallelamente all'evoluzione dell'Europa e del suo peso politico, e abbiamo potuto constatare come la politica di coesione sia uno dei pilastri fondamentali dell'architettura europea, in quanto ad essa spetta il compito cruciale di promuovere e garantire la coesione economica, territoriale e sociale su tutto il territorio europeo.

16 Il DOCUP o Documento unico di programmazione: è il documento presentato alla Commissione europea dalle regioni che rientrano negli ob. 2 e 3. E' un piano di sviluppo finalizzato ad assicurare il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari in uno specifico territorio e raggruppa la strategia di sviluppo e i programmi ai fini di un accordo unico. Vi sono indicati gli assi prioritari strategici di intervento, la loro articolazione in misure, nonché la partecipazione finanziaria a livello di assi. La riforma del 1999 ha stabilito che, a seguito dell'adozione del DOCUP con decisione comunitaria, ciascuna Regione responsabile elabora un documento detto complemento di programmazione, contenente informazioni dettagliate sui beneficiari, le tipologie di intervento da realizzare, le modalità di attuazione e le ripartizioni delle risorse per assi prioritari e misure.

Questa politica, oggi, acquista una maggiore rilevanza a seguito dell'allargamento a dieci nuovi Stati dell'Unione europea; Paesi che evidenziano un gap di sviluppo notevole al quale proprio la politica di coesione, per prima, è chiamata a dare delle risposte concrete in termini di miglioramento della competitività e di promozione del tessuto economico e sociale. Occorre, in sostanza, che si eviti il progressivo allargarsi del divario "centro-periferia" che rischia di dar vita ad un dualismo economico che nel medio/lungo periodo andrebbe a scapito dell'intera Europa.

L'Europa ha quindi bisogno di una politica di coesione che, facendo leva sul concetto di solidarietà, sia in grado di contribuire con efficacia, e in modo sinergico, all'attuazione delle strategie di Lisbona e di Göteborg. Le proposte di riforma avanzate dalla Commissione europea per la programmazione 2007-2013 vanno proprio in questa direzione, predisponendo gli strumenti e stanziando le risorse necessarie per compiere questo percorso di crescita.

Tali proposte dipendono dalle prospettive finanziarie 2007-2013, oggetto della recente approvazione da parte del Consiglio europeo¹⁷, avvenuta il 16 dicembre 2005. Nel dettaglio, l'accordo interessa un bilancio di 862,363 miliardi di euro in stanziamenti d'impegno per il periodo 2007-2013, il che equivale a 1,045% del reddito nazionale lordo (RNL) dell'Unione europea. Si ricorda che la Commissione europea proponeva 994,253 miliardi, ossia 1,21% del RNL.

Per quanto concerne, nello specifico, la politica di coesione (Fondi strutturali e Fondo di coesione), l'accordo fissa a 308,119 miliardi di euro le spese per la politica di coesione (pari allo 0,37% del RNL dell'Unione europea).

Le risorse saranno così ripartite:

- 252,234 miliardi di euro per l'obiettivo Convergenza, di cui 61,518 miliardi per il Fondo di coesione e 12,487 miliardi per le regioni in phasing out;
- 48,386 miliardi di euro per l'obiettivo Competitività regionale e occupazione, di cui 10,368 miliardi per le regioni in phasing in;
- 7,5 miliardi per l'obiettivo Cooperazione territoriale.

Oltre alla dotazione finanziaria, diventa interessante compiere soprattutto un esercizio di analisi dei contenuti che la nuova riforma avrà. Infatti, la riforma della politica di coesione mira ad attuare azioni strutturali che siano:

- più conformi agli orientamenti strategici dell'Unione europea (perseguimento degli obiettivi delle strategie di Lisbona e di Göteborg);
- più concentrate sulle regioni meno avvantaggiate del continente europeo;
- più decentralizzate e semplificate nella loro implementazione.

Soprattutto le proposte prevedono, in particolare, due elementi di novità:

- un ricentrimento del ruolo della Commissione sui contenuti;
- un decentramento nella gestione dei Fondi strutturali.

¹⁷ L'approvazione definitiva avverrà quando anche il parlamento europeo darà il suo via libera alle prospettive finanziarie.

3.6.1 Le proposte di riforma della politica di coesione

Volendo osservare più da vicino le principali novità introdotte, si nota, innanzi tutto, come la riforma proposta dalla Commissione europea sia di grande portata, in quanto ridisegna l'azione di solidarietà europea a seguito dell'allargamento e, quindi, la risposta alle seguenti sfide connesse: l'accrescimento delle disparità regionali e sociali e l'emergere di nuove ineguaglianze territoriali.

La strategia e le risorse della politica di coesione sono, quindi, oggetto di una vera e propria riorganizzazione che si incentra su tre nuovi obiettivi prioritari:

- Convergenza (attuale Obiettivo 1);
- Competitività regionale e occupazione (attuali Obiettivi 2 e 3);
- Cooperazione territoriale europea (attuale iniziativa comunitaria Interreg).

Con questa nuova organizzazione della strategia della politica di coesione verranno apportate sostanziali modifiche ai meccanismi d'intervento che hanno regolato sino ad oggi il funzionamento dei Fondi strutturali. Questi hanno sicuramente dato buona prova di sé nell'attuazione di programmi di qualità e di progetti con evidente valore aggiunto europeo, sebbene siano emerse un certo numero di problematiche, che la Commissione europea intende risolvere, pur mantenendo fermi i principi di base su cui si fondano le azioni strutturali: programmazione pluriennale, che garantisce una sufficiente durata e concentrazione a livello comunitario; partenariato ampio ed efficace tra soggetti che intervengono a più livelli; co-finanziamento, fondato sulla complementarità degli aiuti comunitari e nazionali; valutazione dei risultati e della qualità degli interventi a più stadi.

In sostanza, la Commissione europea vuole migliorare l'efficacia dei Fondi strutturali, attraverso l'introduzione di un pacchetto di riforme finalizzate a perseguire essenzialmente quattro obiettivi: incrementare l'efficienza e la qualità dei programmi co-finanziati grazie a partenariati più forti e a meccanismi di controllo più rigorosi; incoraggiare un orientamento più strategico della programmazione; introdurre un maggiore decentramento delle responsabilità a favore dei partenariati costituiti da Stati membri/Regioni/enti locali; semplificare il sistema di gestione introducendo una maggiore differenziazione e proporzionalità.

L'approccio della programmazione sarà, pertanto, più strategico, ovvero incentrato sugli Orientamenti strategici dell'Unione, sui nuovi Quadri di riferimento strategici nazionali e, infine, sui Programmi operativi. Saranno, così, sostituiti gli attuali Quadri comunitari di sostegno (QCS) e i Documenti unici di programmazione (DOCUP), così come i Complementi di programmazione.

Ad una maggiore strategicità nella programmazione, si accompagnerà anche un maggiore decentramento e una più marcata semplificazione, ponendo conseguentemente le premesse per una nuova corresponsabilità degli Stati membri e delle Regioni alla realizzazione dei programmi. Essi sono particolarmente visibili nelle fasi di programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali.

Per quanto concerne il sistema di programmazione, esso può essere analizzato a livello:

- politico, ovvero, sulla base degli Orientamenti strategici adottati dal Consiglio, ogni Stato membro preparerà un documento quadro nazionale relativo alla propria strategia di sviluppo che sarà negoziato con la Commissione, e che costituirà il contesto di riferimento per la preparazione dei Programmi operativi sebbene, diversamente dall'attuale Quadro comunitario di sostegno, esso non sarà uno strumento di gestione;
- operativo, ovvero, sulla base del documento politico, la Commissione adotterà per ciascuno Stato membro programmi nazionali e regionali, i quali saranno definiti soltanto a livello di priorità, mettendo in evidenza le operazioni principali. L'indicazione dei dettagli, contenuti nell'attuale Complemento di programmazione, sarà abbandonata, così come la gestione sulla base di misure.

Vi sarà inoltre, una riduzione significativa degli strumenti finanziari, che passeranno da sei a tre, accompagnata dall'applicazione del principio del finanziamento "monofondo", cioè i Programmi operativi saranno finanziati da un solo strumento finanziario, salvo nel caso degli interventi infrastrutturali, dove vi sarà l'azione integrata di FESR e Fondo di coesione.

Altro aspetto essenziale sarà dato dalla concentrazione tematica e, quindi, non più geografica nell'attuazione dei Fondi strutturali. Ciò implicherà l'abbandono del sistema della "zonizzazione" per adottare un approccio più globale e, di conseguenza, più coerente per aiutare le regioni europee ad elaborare strategie di sviluppo complessive e maggiormente rivolte alle loro parti più deboli. Infine, nell'ambito degli interventi concernenti le infrastrutture ambientali e di trasporto, il FESR e il Fondo di coesione seguiranno un sistema di programmazione unico.

Sul piano, invece, di quello che sarà il nuovo sistema di gestione e di controllo finanziario, si può osservare come uno degli obiettivi del nuovo pacchetto proposto dalla Commissione sia quello di delimitare chiaramente il contesto, la natura e la ripartizione delle responsabilità tra i diversi soggetti che intervengono nell'esecuzione del bilancio comunitario. Tali soggetti includono, da un lato, gli Stati membri e gli organismi esecutivi e, dall'altro, la Commissione. Un chiarimento in quest'ambito migliorerà l'efficienza e l'equilibrio generale del sistema.

In tale contesto, si vuole migliorare la coerenza e la trasparenza del sistema generale dei sistemi di gestione e di controllo dei Fondi strutturali, definendo una base comune costituita da una serie minima di condizioni che ciascun sistema di gestione e di controllo interno coinvolto nella gestione dei Fondi sarà tenuto a rispettare.

Non va, poi, dimenticato che il regolamento generale proposto dalla Commissione precisa altresì le disposizioni generali dei sistemi di gestione e controllo, le funzioni dell'autorità di gestione di ogni programma, dell'ente preposto alla certificazione delle spese, dell'autorità incaricata della revisione contabile, nonché del comitato di sorveglianza.

A tale scopo, gli Stati membri garantiranno la validità dei sistemi di gestione e di controllo nei seguenti momenti:

- all'inizio del periodo, tramite un parere sul sistema espresso da un organismo di audit indipendente;
- ogni anno, tramite il parere dell'autorità di audit unito ad una relazione di controllo annuale;
- al termine del periodo tramite la garanzia sulla dichiarazione finale delle spese.

Volendo, in conclusione, riassumere i punti principali introdotti dalla proposta avanzata dalla Commissione, si constata come vi sia:

- una maggiore delimitazione del quadro, della natura e della ripartizione delle responsabilità (nel senso di un'articolazione più chiara dei vari livelli di controllo) tra i soggetti preposti alla gestione del bilancio comunitario e alla supervisione di una corretta esecuzione dei programmi: Stati membri, Regioni e organismi incaricati dell'attuazione, da un lato, e Commissione, dall'altro. Si ricerca così una maggiore semplificazione ed efficacia della procedura.
- in materia di gestione finanziaria, l'introduzione di tre significativi elementi di semplificazione: i pagamenti saranno fatti a livello di asse e non più di misura; il contributo comunitario sarà calcolato unicamente sulla base della spesa pubblica; le norme di ammissibilità delle spese saranno soggette in larga misura alle disposizioni nazionali e non più comunitarie, ad eccezione di un numero limitato di aree (ad esempio l'IVA);
- in materia di controlli, una maggiore fiducia ai sistemi nazionali di controllo finanziario e di certificazione delle spese qualora gli Stati membri siano i principali contribuenti finanziari e la Commissione abbia ottenuto la garanzia dell'affidabilità di tali sistemi, in particolare affidandosi al parere di un ente revisore indipendente (principio della proporzionalità);
- applicazione del principio "monofondo", ossia un unico fondo per ciascun programma operativo;
- la concentrazione dei Fondi sarà migliorata attraverso un riequilibrio tematico e, pertanto, l'abbandono del sistema della zonizzazione.

3.6.2 Il Veneto nella futura politica di coesione

Quanto sinora detto ci ha permesso di definire il quadro di riferimento generale in cui opererà la gestione dei nuovi Fondi strutturali per il periodo 2007-2013, evidenziando le principali novità e i cambiamenti più significativi che si avranno rispetto all'attuale programmazione.

Prima di concludere, permane tuttavia la necessità di rispondere ad un'ultima domanda, ossia si può tentare di meglio comprendere cosa implicherà l'attuazione della nuova politica di coesione per quanto riguarda la regione del Veneto.

In questa fase, l'analisi si deve concentrare, innanzitutto, sulla necessità di adottare un nuovo approccio strategico, non solamente a livello regionale, bensì anche a livello degli attori locali che potranno essere coinvolti nella gestione dei Fondi.

Sotto questo profilo, l'abbandono della zonizzazione sicuramente consentirà interventi di sviluppo più coerenti ed efficaci; interventi che potranno risultare ancora più incisivi se attuati nell'ottica di un rafforzamento del partenariato tra i soggetti locali, in quanto ciò consentirebbe, da un lato, di innalzare il livello di responsabilità degli enti locali nella gestione della spesa e, dall'altro, di agevolare un nuovo processo di governance portando il processo decisionale a quei livelli istituzionali più vicini ai cittadini.

Questa strategicità dovrà essere letta anche con riguardo al rapporto con lo Stato centrale e, in particolare, sul piano della coerenza tra i futuri programmi Operativi regionali e il Quadro strategico nazionale, specie nell'assicurare la concentrazione degli interventi sulle tematiche prioritarie definite dalla Commissione europea.

Da ultimo, la questione delle risorse finanziarie che saranno messe a disposizione. E' ancora difficile poter fare delle previsioni esatte su quanta parte dei Fondi strutturali andrà al territorio

veneto, in quanto finché anche il Parlamento europeo non avrà approvato le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013, non si potrà avere un'idea precisa del pacchetto finanziario complessivo destinato alla politica di coesione e, pertanto, la conseguente suddivisione tra obiettivi, Paesi e, infine, regioni.

L'obiettivo che interesserà il Veneto sarà quello Competitività e occupazione, per il quale, ad oggi, si stima uno stanziamento indicativo per l'Italia pari a 4.540 milioni di euro. Il Veneto dovrebbe poter beneficiare di circa un 10,6%, pari, quindi, a circa 480 milioni di euro. Occorre, inoltre, tenere presente, che l'accordo di dicembre sulle prospettive finanziarie ha riconosciuto all'Italia un contributo complessivo supplementare di 1,4 miliardi di euro¹⁸, così suddivisi:

- 825 milioni di euro per le aree eleggibili ai sensi del punto 22 dell'accordo sulle prospettive finanziarie, ossia le regioni NUTS II, il cui livello di Pil pro capite è inferiore al 75% della media UE25.;
- 110 milioni di euro per le aree in phasing out statistico nell'ambito dell'obiettivo Convergenza;
- 250 milioni di euro per le aree in phasing in nell'ambito dell'obiettivo Convergenza;
- 211 milioni di euro per le aree eleggibili ai sensi del punto 25 dell'accordo sulle prospettive finanziarie.

Da ultimo, l'obiettivo Cooperazione territoriale europea che dovrebbe, per l'Italia, significare fondi pari a circa 727 milioni di euro, così ripartiti:

- 558 milioni di euro per la cooperazione transfrontaliera;
- 157 milioni di euro per la cooperazione transnazionale;
- 12 milioni di euro per le regioni poste lungo le vecchie frontiere terrestri esterne dell'Unione europea.

Le cifre devono, comunque, sempre intendersi puramente indicative.

Si ricorda, infine, che la lista definitiva delle regioni che rientreranno in questi ambiti d'intervento sarà pubblicata dalla Commissione solo con l'entrata in vigore del regolamento.

¹⁸ Pag. 20, paragrafo 54 quater dell'accordo sulle prospettive finanziarie 2007-2013. Presidenza del Consiglio europeo, 19 dicembre 2005. Il testo dell'accordo è disponibile al seguente link: http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/misc/87705.pdf